

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E 2003/30/CE.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

~~SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE RELATIVA ALLA PROMOZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL MERCATO INTERNO DELL'ELETTRICITA'.~~

1. Premessa

Il presente provvedimento attua, secondo i criteri di delega recati dall' articolo 17, comma 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, "Legge comunitaria 2009", la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che modifica e abroga le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Tale direttiva, contenuta nell'Allegato B della legge comunitaria 2009, si inserisce nel quadro di azione comunitaria volto a limitare la dipendenza energetica da fonti combustibili fossili e le emissioni di gas ad effetto serra, promuovendo l'efficienza energetica e un trasporto più pulito. Essa, nel solco delle precedenti direttive 2001/77 e 2003/30, rispettivamente in materia di elettricità prodotta da fonti rinnovabili e di biocarburanti, ma estendendo l'efficacia anche al calore prodotto da fonti rinnovabili, prevede nuovi meccanismi e nuovi obblighi per gli Stati membri, all'interno di una tabella di marcia che dovrebbe condurre la Comunità europea a raggiungere, nel 2020, l'obiettivo chiave globale «20-20-20» attraverso l'azione combinata della riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra e dell'aumento al 20% del risparmio energetico e al 20% del consumo di fonti rinnovabili. Secondo quanto stabilito dalla direttiva, che ripartisce tale obiettivo globale in obiettivi particolari nazionali, nel 2020 l'Italia dovrà coprire il 17% dei consumi finali di energia mediante fonti rinnovabili. Tale approccio, che misura il raggiungimento dell'obiettivo come rapporto tra la produzione da rinnovabili e i consumi totali di energia, impone un contestuale sforzo sull'efficienza energetica e sulle rinnovabili, come peraltro previsto dai criteri di delega della legge comunitaria 2009. Prendendo a riferimento lo scenario di un'ampia promozione dell'efficienza energetica, come delineato nel Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea a luglio 2010, nel 2020 il consumo finale di energie rinnovabili dovrà attestarsi a 22,62 Mtep. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la stessa direttiva fissa al 10% la quota di energia "verde", e prevede un riesame delle misure nel 2014 che non dovrà intaccare gli obiettivi generali.

Fra le ulteriori novità introdotte dalla direttiva 2009/28 merita ricordare:

- la definizione del già citato Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili che, in coerenza con l'obiettivo complessivo assegnato al Paese, fissa gli obiettivi specifici in ciascun settore e delinea le misure più appropriate per il loro perseguimento;

- i criteri di sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi;
- le procedure amministrative semplificate e accelerate per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica a energie rinnovabili ;
- le norme in materia di accesso alle reti da parte di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili;
- le misure di flessibilità, per ridurre il costo del conseguimento degli obiettivi fissati e favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri la forma di trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri o regimi di sostegno comuni;
- la garanzia di origine per l'energia elettrica.

Il provvedimento si fonda, oltre che sui criteri di delega generalmente previsti per il recepimento delle direttive dalla legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96), sugli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 17 della medesima legge n. 96 del 2010 e traduce in misure normative le strategie delineate nel Piano di azione.

Gli specifici principi e criteri direttivi della legge delega, sono, testualmente, i seguenti:

- “a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), anche attraverso la regolazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;*
- b) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all’esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici;*
- c) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;*
- d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l’assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli [articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all’ [articolo 2, comma 1, lettera e\), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), alimentati dalle fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove*

possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

- e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;*
- f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;*
- g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all' [articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e dell'attuazione di quanto disposto all' [articolo 2, comma 170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244](#);*
- h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione e il riordino delle disposizioni di cui alla [legge 23 luglio 2009, n. 99](#), e alla [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#);*
- i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti, una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la realizzazione e l'utilizzazione di impianti in asservimento alle attività agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime attività;*
- l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all'attuazione di quanto previsto alla lettera g)."*

La conformità ai criteri di delega delle disposizioni contenute nel provvedimento è indicata al termine di ciascun paragrafo.

Quanto al criterio di delega di cui alla lettera b), la sua attuazione ha trovato riscontro nel Piano d'azione nazionale inviato all'Unione europea nel mese di luglio 2010.

2. Articolato e modifiche introdotte a seguito dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata.

Il decreto in esame, inizialmente composto da 39 articoli e quattro Allegati tecnici, è stato rivisto a seguito dei pareri parlamentari e della Conferenza unificata e risulta adesso composto da 47 articoli e quattro Allegati tecnici.

La notevole mole di condizioni e osservazioni poste dalle Commissioni parlamentari e dalla Conferenza unificata, a volte divergenti, se non contrastanti, ha richiesto un complesso lavoro di ricomposizione del testo, allo scopo di assicurare la coerenza interna e la conformità con la direttiva comunitaria. Tale lavoro non si è quindi potuto limitare all'inserimento automatico delle proposte, ma, nel rispetto dello spirito delle proposte emendative, sono state talvolta necessarie riformulazioni per assicurare logicità al complesso delle disposizioni che venivano incise dalle proposte stesse, e per garantire la salvaguardia dei vigenti principi fondamentali che governano la materia, ivi inclusi quelli comunitari.

Di seguito, si illustrano i contenuti dei singoli articoli a margine dei quali si annotano, opportunamente riquadrate, le valutazioni circa le condizioni e osservazioni formulate nei pareri resi dalle Commissioni di merito di Senato (10[^]) e Camera (X), nonché dalla Commissione Bilancio della Camera e le motivazioni del non accoglimento.

Le valutazioni circa le osservazioni della Conferenza Unificata sono riportate nel paragrafo 2.1.

Nelle premesse del decreto, conformemente alla **condizione 1) delle Commissioni riunite VIII e X Camera**, è stato inserito il richiamo alla Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento ed il raffrescamento

Art. 1 (finalità)

Il decreto legislativo mira a dare attuazione nell'ordinamento interno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge comunitaria 4 giugno 2010 n. 96, alla direttiva 2009/28/CE, definendo gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti

Art. 2 (definizioni)

Ferme le definizioni contenute nella direttiva 2003/54/CE relativa al mercato interno dell'energia elettrica, l'art. 2 reca le definizioni coerenti con la citata direttiva 2009/28/CE.

La condizione sub 22) del parere della 10a Commissione Senato, identica alla **condizione sub 2) del parere Camera** è stata accolta introducendo nella definizione di biomasse il riferimento agli sfalci e alle potature provenienti dal verde pubblico e privato. **L'osservazione sub a) del Senato** è stata accolta inserendo la definizione di "centrali ibride".

L'osservazione sub d) della Camera è stata accolta, precisando che attraverso il teleriscaldamento si può fornire anche acqua calda sanitaria.

Art. 3 (obiettivi nazionali)

L'art. 3 fissa gli obiettivi da conseguire entro il 2020 relativamente alla quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia.

Detta quota è pari al 17%.

Nell'ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere al 2020 almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.

Al fine di perseguire progressivamente i suddetti obiettivi, le misure poste in essere saranno coerenti con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE. Il Piano dell'Italia è stato trasmesso alla Commissione UE nel luglio 2010.

Si rinvia all'allegato 1 per le relative modalità di calcolo.

L'articolo 3 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera a).

Il Titolo II disciplina le procedure amministrative e la regolamentazione tecnica.

Art. 4 (principi generali)

Il conseguimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili deriva anche dalla definizione di efficaci procedure amministrative. L'art. 4 pone il principio della specialità delle procedure di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che devono corrispondere a canoni di proporzionalità e adeguatezza nonché di semplificazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni. In tale ottica è richiamato il principio della responsabilità per il danno conseguente all'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Per delineare l'ambito di applicazione dell'art. 14 in relazione alle opere connesse comprese nell'autorizzazione unica degli impianti da fonte rinnovabile (di cui all'art. 5) si prevedeva, nel testo iniziale, che le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non rientrano tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei singoli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fatti salvi i casi in cui tali opere siano accettate dai produttori nel preventivo di connessione.

Tale testo è stato modificato, come di seguito illustrato, sulla base dei pareri delle Commissioni parlamentari.

La **condizione sub 6 del Senato**, analoga alla **condizione sub 3) della Camera**, è stata accolta con la sostituzione del comma 4 con il seguente “ *I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 14 (nel testo finale: articolo 16), salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione*”.

In questo modo è stata inserita una previsione di cui sono destinatari i gestori di rete e che meglio permette di coordinare lo sviluppo degli impianti con quello della rete.

E' stato inserito, conformemente alla **condizione sub 4) della Camera**, un comma 5 che prevede la salvezza, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, di quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La **condizione sub 18) del Senato non è stata accolta** in quanto il criterio delle aree confinanti è sicuramente più restrittivo e quindi inidoneo a conseguire l'interesse

pubblico di tutela ambientale, quale, ad esempio, quello di evitare il frazionamento di impianti localizzati in aree contigue anche se non confinanti, consentendo in questi casi una valutazione cumulativa degli impatti. Si rileva che la citata condizione appariva divergente rispetto a quella, di pari oggetto, della **Conferenza unificata** che è stata ritenuta preferibile.

Pertanto, al comma 3, si è demandato alle Regioni e alle Province autonome la disciplina dei casi in cui la presentazione di più progetti **per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.**

La **condizione sub 29) del Senato** è stata accolta inserendo il comma 6 che prevede un decreto interministeriale per definire specifiche procedure accelerate per i casi di realizzazione di impianti da fonte rinnovabile in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.

L'**osservazione sub i) della Camera** è accolta, nella sostanza, con la formulazione del comma 2 dell'articolo 4, che stabilisce i rapporti e la gradazione fra i diversi atti di autorizzazione.

Art. 5 (Autorizzazione Unica)

L'autorizzazione unica, che è il regime amministrativo di riferimento per gli impianti di maggiore potenza, resta regolata, salvo la novella di cui al comma 2 del presente articolo, dall'art. 12 del decreto legislativo 387 del 2003. Tale modello procedimentale, coerente con le semplificazioni ed accelerazioni di cui alla legge 241 del 1990, è stato nel dettaglio regolato dalle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219) che viene qui richiamato in particolare per le condizioni e modalità procedimentali.

Il comma 2, che novella il citato art. 12, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 387 del 2003 introduce i termini massimi di conclusione dei procedimenti in coerenza con le norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che regolano i tempi di conclusione delle verifiche e valutazioni ambientali.

Il comma 3 rimanda ad un decreto la individuazione delle modifiche sostanziali degli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione unica, stabilendo in via transitoria il criterio per identificare gli interventi di modifica non sostanziale.

Il comma 4 disciplina gli obblighi di informazione delle Province nei confronti delle Regioni, nel caso in cui il procedimento di autorizzazione unica sia stato delegato alle prime, e il comma 5 stabilisce la decorrenza della nuova disciplina.

E' stata accolta la **condizione sub 5) della Camera**, con la precisazione, al comma 3, che per gli impianti a biomassa non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.

Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile)

Viene introdotto una procedura abilitativa semplificata (PAS) per gli impianti alimentati da energia rinnovabile. La procedura riproduce molti dei caratteri semplificatori tipici

della denuncia di inizio attività edilizia; si aggiungono alcune misure ulteriormente acceleratorie per quanto riguarda i tempi di acquisizione dei pareri della stessa amministrazione comunale e con il richiamo, negli altri casi, alle norme della conferenza di servizi di cui alla legge 241 del 1990. Analogamente, si richiamano le linee guida attuative dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, per individuare gli impianti in attività libera (soggetti a mera comunicazione) prevedendo la facoltà per le Regioni e le Province autonome di estenderne l'ambito di applicazione ad altre tipologie.

Resta fermo, come precisato dal comma 11, l'ambito di applicazione della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, quale stabilito dalla legislazione vigente.

La **condizione sub 10) del Senato** non è accoglibile in quanto l'estensione della PAS oltre 1 MW è in contrasto con una precisa disposizione della legge delega che chiarisce che l'estensione dell'applicazione di tale procedura può essere effettuata solo per impianti fino a 1 MW (articolo 17, comma 1, lettera d) della legge comunitaria 2009).

La **condizione sub 28) del Senato non è stata accolta** in quanto la previsione di procedure semplificate per impianti fotovoltaici su superfici di aziende agricole, seppur accompagnata da limiti di potenza e di superfici impiegabili, è idonea a creare ingiustificate discriminazioni. In effetti, la proposta istituirebbe una norma di favore nell'autorizzazione, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'azienda agricola. Si configurerebbe, di fatto, una corsia preferenziale di accesso al mercato per le aziende agricole in violazione degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 41 (libertà di iniziativa economica) nonché dei principi comunitari in materia di concorrenza e di assenza di privilegi fra le imprese.

La **condizione sub 30 del Senato** è di fatto accolta in quanto si tratta di criteri che le Regioni considereranno nel provvedimento di estensione del regime della PAS agli impianti fino a 1 MW. L'obiettivo può quindi essere conseguito con l'atto regionale di cui al comma 9.

Art. 7 (Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili)

I regimi della procedura abilitativa semplificata o in attività libera sono previsti anche per gli impianti termici e delle pompe di calore e differenziati sulla base delle modalità di installazione.

Si prevede un decreto per definire le prescrizioni tecniche per la posa in opera di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica ovvero sonde geotermiche, nel rispetto delle quali tali interventi sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata.

Gli articoli da 4 a 7 si riferiscono al criterio di delega di cui alla lettera d).

Tali articoli prevedono la semplificazione delle procedure di autorizzazione, che, in ragione della loro specificità e dell'interesse pubblico alla promozione e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, sono costituite come procedure speciali *ad hoc*, superando in tal modo il rinvio agli articoli 22 e 23 del testo unico in materia di edilizia, relativi alla denuncia di inizio attività (DIA). Si ricorda, infatti, che l'articolo 49, comma 4-ter, della legge 122 del 2010 ha modificato l'articolo 19 della legge 241 del 1990, sostituendo la DIA con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

In base alle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione, le procedure sono

modulate in autorizzazione unica, procedura abilitativa semplificata o in attività libera, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza. Si è inoltre richiamata la disciplina di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le linee-guida statali per l'autorizzazione degli impianti da fonte rinnovabile. Tali linee guida sono state emanate di recente e sono il risultato di un confronto ampio e collaborativo con le Regioni e con gli operatori del settore.

La **condizione sub 7) della Camera** e l'analoga **osservazione sub b)** del Senato non sono state accolte per ragioni tecniche, relative alla difficoltà o all'impossibilità di estendere la previsione alle pareti verticali esterne degli edifici.

L'**osservazione sub o) della Camera** è stata accolta prevedendo al comma 7 che l'installazione di pompe di calore è considerata estensione dell'impianto idrico sanitario esistente.

Art. 8 (Disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano)

L'articolo reca disposizioni volte a favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, prevedendo semplificazioni per la realizzazione delle infrastrutture di distribuzione.

Art. 9 (Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica)

L'art. 9 introduce alcune modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale.

In particolare, è integrato il novero delle risorse geotermiche di interesse nazionale e di interesse locale e affidata al Ministero dello sviluppo economico la competenza in materia di sperimentazione di impianti pilota.

Viene infine integrata la disciplina in tema di domande concorrenti e di revoca.

L'articolo 9 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera h).

La **condizione sub 8) della Camera** è stata accolta modificando la lettera a) punto 1) e la lettera b) punto 1), chiarendo che gli impianti pilota devono essere ad emissione zero, che non possono essere autorizzati più di 3 impianti pilota per ciascun soggetto proponente e che è imposto l'obbligo della coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito positivo della ricerca

Il **Capo II** riguarda la regolamentazione tecnica.

Art. 10 (Requisiti e specifiche tecniche)

L'art. 10 condiziona l'accesso agli incentivi statali al rispetto, attestato da apposita certificazione, dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, che viene periodicamente aggiornato con decreto interministeriale sulla base della rassegna, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico da UNI e CEI, della vigente normativa tecnica europea, dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La decorrenza di efficacia del decreto con i nuovi requisiti e specifiche tecniche è stabilita tenendo conto dei tempi necessari all'adeguamento con riguardo alle diverse taglie di impianto.

L'articolo 10 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera f).

Le **condizioni sub 7) del Senato e 9), 10), 11) e 12) della Camera e le osservazioni c) e d) del Senato** riguardano tutte l'estensione dei limiti all'incentivazione degli impianti fotovoltaici in aree agricole. La questione è ampiamente affrontata anche nei rilievi della **XIII Commissione** della Camera. Le proposte formulate dalle diverse Commissioni parlamentari non appaiono del tutto conciliabili fra loro. Il **Governo** ha quindi riformulato il testo al fine di mantenere la coerenza complessiva della norma, accogliendo in ogni caso le finalità desumibili dalle richieste provenienti dalle Commissioni parlamentari e, in particolare, la volontà di contrastare fenomeni speculativi conseguenti alle richieste di autorizzazione per impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni che discapito riducono le possibilità di utilizzo del terreno per usi di coltivazione e alterano vistosamente il paesaggio agricolo.

La **condizione sub 13) della Camera**, in parte analoga all'**osservazione sub g) del Senato**, non è stata recepita alla lettera, ma lo è stata nella sostanza. Infatti, le finalità indicate nel parere sono di fatto accolte nella formulazione dell'articolo 24, comma 2, lettere g) ed h). Il comma, pur demandando a un provvedimento attuativo, riporta i concetti espressi dal Parlamento, ovvero l'indicazione di privilegiare reflui, rifiuti e sottoprodotti in luogo dei prodotti destinabili all'alimentazione (punto i) e di promuovere l'utilizzo in impianti di piccola taglia di micro e minicogenerazione (ovvero in impianti di potenza inferiore a 1 MW).

Art. 11 (Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)

In base all'art. 11 i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti negli edifici esistenti devono prevedere, a pena di diniego di rilascio del titolo edilizio, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione, che le Regioni le Province autonome possono incrementare, e le decorrenze di cui all'allegato 3.

Per quanto riguarda gli incentivi, questi interventi ne beneficiano limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione in esame. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

La previsione diretta dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili comporta l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del testo unico in materia di edilizia (DPR n. 380 del 2001) e dell'articolo 4, commi 22 e 23, del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, in tema di rendimento energetico in edilizia, che prevedevano analoghi obblighi, tuttavia non immediatamente operativi.

La **condizione sub 14) della Camera** è stata accolta con una integrazione, al comma 7, volta a rendere comunque efficace la norma anche in carenza degli aggiornamenti dei regolamenti edilizi comunali da effettuare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente tale termine, trovano immediata applicazione gli obblighi di cui al presente provvedimento

Art. 12 (Misure di semplificazione)

Il comma 1 introduce un premio, consistente in un aumento volumetrico del 5%, nonché una misura amministrativa di semplificazione, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3.

Il comma 2 precisa che i soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Sono infine previsti i criteri in base ai quali, con decreto interministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, si provvede al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia dovute per la realizzazione e connessione degli impianti e per l'accesso agli incentivi.

Gli articoli 11 e 12 si riferiscono al criterio di delega di cui alla lettera d).

La **condizione sub 11) del Senato** è stata accolta all'articolo 12, comma 2, prevedendo la facoltà di concedere a terzi superfici per la realizzazione di impianti rinnovabili anche per le aree e superfici militari con un rinvio al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Le **condizioni sub 13) e 14) del Senato** nonché la **condizione sub 6) della Camera** sono sostanzialmente accolte. In particolare, tali condizioni introducono i seguenti oneri a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili:

- un contributo per l'accesso all'autorizzazione;
- una garanzia economico finanziaria sulla realizzabilità dell'impianto;
- una garanzia sulla prenotazione della capacità di rete.

Sul primo punto, si richiama quanto già stabilito dal paragrafo 9.1 del DM 10 settembre 2010, recante le linee guida statali sul procedimento di autorizzazione degli impianti da fonte rinnovabili, che prevede l'introduzione di oneri istruttori da parte delle Regioni e relativi criteri di definizione.

Sul secondo punto il testo rinvia a quanto già previsto dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge n. 105 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, in tema di garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Sul terzo punto si rinvia a quanto già previsto dall'articolo 1-*septies* del medesimo decreto legge n. 105 del 2010 in tema di definizione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Le richieste del Senato risultano quindi già contemplate dalle norme richiamate. Tuttavia, rilevato che sono possibili sovrapposizioni e duplicazioni fra i diversi oneri e forme di garanzia, le richieste del Senato potranno trovare pienamente accoglimento nell'ambito del provvedimento di cui all'articolo 12, comma 3, che prevede il riordino e la razionalizzazione dei diversi oneri economici, finanziari e di garanzia anche allo scopo di contrastare fenomeni speculativi connessi al commercio di autorizzazioni e alla prenotazione di capacità di rete.

La **condizione sub 15) della Camera** è stata accolta eliminando al comma 2 il riferimento al regime di scambio sul posto.

L'osservazione sub i) del Senato è di fatto accolta in quanto i pannelli solari ricadono fra le tecnologie utilizzabili per raggiungere le prestazioni utili all'ottenimento del bonus.

L'osservazione sub j) del Senato è stata accolta.

L'osservazione sub rr) del Senato è stata accolta inserendo la lettera g) del comma 3.

L'osservazione ss) del Senato è accolta nel merito inserendo la lettera h) del comma 3.

Art. 13 (Certificazione energetica degli edifici)

L'art. 11 apporta alcune di modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, allo scopo di integrare l'attuale disciplina, prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici a all'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.

L'articolo 13 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera a), nella parte i cui si richiede di garantire il conseguimento degli obiettivi europei attraverso l'efficienza e il risparmio energetico.

La **condizione sub 16) della Camera**, dopo aver effettuato una verifica di conformità con la norma comunitaria, **non è stata accolta**, per i seguenti motivi.

L'articolo 13 dello schema di decreto legislativo, modifica il d. lgs 192/05, di recepimento della direttiva 2002/91/CE, in materia di rendimento energetico in edilizia.

In particolare alla lettera c) del comma 1, si introduce una procedura codificata di informazione dei cittadini sulla qualità energetica degli immobili al momento dei trasferimenti di proprietà. Detta procedura si sostanzia nella consegna dell'attestato di certificazione energetica alla parte acquirente. Per un appartamento la "certificazione energetica" ha un costo medio di 300 euro. Come previsto dalla direttiva 2002/91/CE, il relativo attestato è un documento prettamente informativo (di fatto una "fotografia" energetica) che fornisce i più corretti suggerimenti per migliorare l'efficienza energetica della casa, ridurre la relativa bolletta e valorizzare l'immobile. Si sottolinea che l'attestato di certificazione non pone obblighi di nessun tipo.

L'assenza di una disposizione di informazione dei cittadini come quella introdotta con questo decreto legislativo compromette il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui al criterio di delega; peraltro, essa è alla base della procedura di infrazione 2006/2378 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e del successivo "Parere motivato" notificato il 24 novembre 2010.

Inoltre, in relazione alla proposta di inserimento al comma 4, dopo le parole: «o di singole unità immobiliari» delle parole: «già dotate di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater», si rileva la differenza tra l'importanza dell'introduzione della misura per l'informazione dei cittadini e l'orientamento del mercato immobiliare verso edifici di più alta efficienza e la scarsa incidenza della disposizione per il proprietari immobiliari. Per questi ultimi, infatti, si tratta soltanto di anticipare sull'annuncio immobiliare una informazione già presente nell'attestato di certificazione energetica, che in ogni caso deve essere predisposto e reso disponibile alla compravendita dell'immobile.

Il titolo III disciplina la informazione e la formazione

Art. 14 (Disposizioni in materia di informazione)

In base all'art. 14, il Gestore dei servizi energetici (GSE) realizza, aggiornandolo sulla base dell'evoluzione normativa, un portale informatico di supporto per gli operatori con tutte le informazioni in materia di incentivi nazionali in materia di efficienza energetica. Il portale fornisce inoltre gli orientamenti per la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali, nonché le informazioni riguardanti le buone pratiche adottate dagli enti territoriali e locali. In tal senso sono previsti altresì accordi tra GSE e autorità locali e regionali, per elaborare programmi d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione a beneficio dei cittadini.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono infine stabilite le condizioni e le modalità con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili rendono disponibili agli utenti informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.

L'articolo 14 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera l).

L'osservazione sub r) della Camera è stata accolta riconoscendo espressamente il ruolo dell'ENEA in materia di efficienza energetica.

Art. 15 (Sistemi di qualificazione degli installatori)

L'art. 15 disciplina i requisiti tecnico-professionali per l'attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore con parziale rinvio al decreto ministeriale n. 37 del 2008, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Ai fini della qualificazione, entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, anche avvalendosi dell'ENEA, attivano un programma di formazione per gli installatori o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione.

Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE in materia di libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

L'articolo 15 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera f).

L'osservazione sub l) del Senato è stata parzialmente accolta riformulando il comma 4 con la previsione in base alla quale l'ENEA mette a disposizione delle Regioni e delle Province autonome schemi di programma di formazione.

La prima condizione formulata dalla Commissione Bilancio della Camera è stata accolta inserendo il comma 5 il quale prevede che gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività.

Il titolo IV reca norme in materia di reti energetiche

Art. 16 (Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche)

Per una maggiore efficienza del sistema, l'art. 16 individua il regime di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale, funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti rinnovabili (di cui all'articolo 4, comma 5). Tali opere, ivi comprese quelle a servizio di impianti esistenti, sono autorizzate dalla Regione competente su istanza del gestore di rete a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. Allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge n. 244/07 (legge finanziaria per il 2008), il cd. *burden sharing*, le Regioni devono assicurare un coordinamento, anche sotto il profilo temporale, fra i procedimenti di autorizzazione in esame e quelli di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Anche in ragione delle modifiche introdotte a seguito dei pareri del Parlamento all'articolo 4, comma 4, è stato riformulato il comma 3 in modo da chiarire che la procedura ivi richiamata (autorizzazione regionale con procedimento unico) è applicabile alle sole opere ed infrastrutture della rete di distribuzione, e non alle opere delle reti di trasmissione nazionale per le quali la competenza è statale.

Art. 17 (Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione)

Allo scopo di promuovere un'opportuna programmazione degli interventi, Terna S.p.A. redige apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in cui sono individuati gli interventi di costruzione e l'esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, anche in esercizio, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione in corso. Tale apposita sezione può includere sistemi di accumulo dell'energia. Nella definizione della remunerazione degli investimenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) tiene conto dell'efficacia ai fini del ritiro dell'energia, della rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere di connessione, anche con riferimento differenziato a ciascuna zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo.

Art. 18 (Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione)

I distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di *smart grid* beneficiano di una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. L'AEEG definisce le caratteristiche di tali interventi ed il relativo trattamento sulla base di specifici criteri attinenti alla dimensione del progetto di investimento, al grado di innovazione, alla rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere e alla replicabilità su larga scala.

Le imprese distributrici di energia elettrica rendono pubblico il piano di sviluppo della

loro rete, autorizzato dagli enti competenti, in cui vanno indicati i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione.

L'osservazione sub m) del Senato è stata accolta riformulando la lettera a) del comma 2.

L'osservazione sub s) della Camera è stata accolta eliminando il riferimento alla replicabilità su larga scala dei progetti *smart grid*.

Art. 19 (Ulteriori compiti dell'AEEG in materia di accesso alle reti elettriche)

Entro il 30 giugno 2013, e successivamente ogni due anni, l'AEEG aggiorna le direttive di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo 387 per l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico in misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi al 2020.

Con la medesima periodicità, l'AEEG effettua un'analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni introdotte in materia di reti elettriche.

Gli articoli da 16 a 19 si riferiscono al criterio di delega di cui alla lettera e).

Art. 20 (Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale)

In base all'art. 20, l'AEEG emana specifiche direttive sulle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. Nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema, tali direttive prevedono, in particolare, l'obbligo di allacciamento prioritario alla rete nonché di ritiro integrale del biometano, le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi relativi alla soluzione di allacciamento, i termini perentori per le attività poste a carico dei gestori di rete, con relative sanzioni, e le misure affinché le tariffe non penalizzino lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.

L'osservazione sub o) del Senato, volta a favorire un ampio utilizzo del biometano, è stata accolta riformulando la lettera b) del comma 2.

Art. 21 (Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale)

L'incentivazione del biometano immesso in rete può avvenire secondo tre modalità alternative a scelta del produttore. Tali modalità saranno oggetto di direttive definite con decreto interministeriale da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, ad eccezione della maggiorazione dei certificati di immissione in consumo del biometano prodotto da rifiuti e sottoprodotti che è regolata dal decreto previsto dall'articolo 33, comma 7.

L'articolo 21 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera a), nella parte in cui prevede l'incentivazione dei bio-carburanti.

L'osservazione sub p) del Senato è stata accolta riformulando la lettera c) del comma 1.

Anche la **condizione sub 19) del Senato**, analoga a quella **sub 17 della Camera**, è stata accolta inserendo nel medesimo comma 1, lettera c), la previsione secondo cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo trova copertura nel gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. Si garantisce così una miglior ripartizione degli oneri fra tariffe dell'energia elettrica e del gas.

Art. 22 (Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento)

Ai fini dello sviluppo delle reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, le infrastrutture destinate alla loro installazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al citato TU Edilizia. I Comuni verificano quindi, in sede di pianificazione e progettazione, la disponibilità di altri soggetti terzi a integrare apparecchiature e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili.

Per incentivare la realizzazione di reti di teleriscaldamento è istituito un apposito fondo a valere sul consumo di gas metano, secondo le modalità stabilite dall'AEEG. L'accesso al fondo e le modalità di attuazione delle misure di sviluppo delle predette infrastrutture sono disciplinate da un decreto interministeriale, assunto d'intesa con la Conferenza unificata, secondo criteri che attengono, in particolare, della disponibilità di biomasse agroforestali nelle diverse regioni, dei piani regionali per il trattamento dei rifiuti, della presenza di impianti e progetti di impianti operanti o operabili in cogenerazione e della distanza dei territori dalle reti di teleriscaldamento esistenti.

L'articolo 22 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera d).

L'osservazione sub t) della Camera è stata accolta.

La **seconda osservazione formulata dalla Commissione Bilancio della Camera** è stata accolta inserendo al comma 1 la precisazione che la disposizione ivi riportata non incide sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Il **titolo V** disciplina i regimi incentivanti.

Art. 23 (Principi generali)

La riforma dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, introdotta dal titolo V attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione, è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

Le misure individuate mirano all'efficacia, efficienza, semplificazione e stabilità nel tempo del sistema, perseguendo al contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno in capo ai consumatori.

Il riordino tiene altresì conto di un criterio di progressività a salvaguardia degli investimenti effettuati, di proporzionalità rispetto agli obiettivi, nonché di flessibilità della struttura dei regimi di sostegno per tener conto dei meccanismi del mercato e

dell'evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Sono stati poi introdotti requisiti di carattere generale per l'accesso agli incentivi pubblici allo scopo di creare un sistema completo e coerente con il regime dei controlli e delle sanzioni di cui al Capo II del Titolo VIII, cui si rimanda per una illustrazione di dettaglio.

Art. 24 (Meccanismi di incentivazione dell'elettricità da rinnovabili)

L'articolo 24 prevede la revisione degli attuali meccanismi di incentivazione attraverso l'introduzione di un meccanismo di aste e di una tariffa fissa. Il nuovo sistema entra in vigore dopo il 31 dicembre 2012, e viene stabilito un congruo periodo di transizione dall'attuale sistema (certificati verdi) al nuovo.

I meccanismi di incentivazione trattati nell'articolo 24, applicati all'energia prodotta da nuovi impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013, consistono in tariffe per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. La ripartizione nelle due categorie risponde, da un lato, all'esigenza di dare certezza e bancabilità ai piccoli investitori, stimolando però i più grandi a soluzioni più efficienti.

Il limite di 5 MW rappresenta una soglia minima di potenza, che nei decreti attuativi sarà rideterminata in aumento a seconda della tipologia di fonte.

La **condizione sub 1)** del parere Senato è stata accolta con la riformulazione del comma 3 inserendo il criterio della differenziazione basato sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la richiesta di innalzamento della soglia, si evidenzia, come indicato, che 5 MW rappresenta un valore di potenza minimo, che sarà rideterminato in aumento nei decreti ministeriali di attuazione, diversificandolo a seconda delle caratteristiche delle diverse fonti.

La **condizione sub 4) del Senato**, identica alla **condizione sub 26) della Camera**, è stata accolta prevedendo che i decreti attuativi siano emanati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 6) per ridurre il periodo di incertezza. Tale riduzione dei tempi per l'attuazione del nuovo meccanismo consente di superare la **condizione sub 2) del Senato** con la quale si chiedeva di posticipare di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina.

La **condizione sub 3) del Senato** è parzialmente superata con l'accoglimento della condizione sub 4) del Senato che riduce a sei mesi il tempo per la definizione dei decreti attuativi e, quindi, anche del *floor* per le aste. In ogni caso, il testo del decreto prevede espressamente che le procedure d'asta prevedano un valore minimo dell'incentivo comunque riconosciuto dal GSE, determinato tenendo conto delle esigenze di rientro degli investimenti effettuati (come richiesto dalla 10a Commissione Senato).

La **condizione sub 9)** del parere Senato è stata accolta con l'introduzione della lettera e) all'art. 26, comma 2.

La **condizione sub 12) del Senato** è diretta a prevedere un meccanismo incentivante del tipo "*feed-in premium*", tale da stabilire una componente di incentivo fissa ed una componente relativa all'energia elettrica che seguirebbe l'andamento del prezzo di mercato dell'energia. Tale condizione **non è stata accolta** in quanto la scelta della tipologia di ta-

riffa incentivante è strettamente legata alla specificità della fonte e della taglia dell'impianto, oltreché dall'assetto operativo (ad esempio, presenza o meno di un autoconsumo). L'introduzione per tutti i tipi di impianto di tale meccanismo non corrisponderebbe al criterio generale di definire incentivi efficienti che garantiscano una equa remunerazione attraverso incentivi efficaci ed efficienti. Si ricorda che tale principio generale è richiamato sia dalla legge delega che nelle premesse del parere del Senato.

La **condizione sub 15 del Senato** è stata accolta riformulando la lettera h) del comma 3 accentuando la valorizzazione delle biomasse legnose presenti "*in situ*".

La **condizione sub 16) del Senato**, volta a richiedere l'eliminazione del riferimento all'andamento dei costi di approvvigionamento, è stata accolta.

La **condizione sub 20) del Senato non è stata accolta** in quanto la definizione degli incentivi implica scelte allocative di natura eminentemente politica e non è in alcun modo riconducibile ai compiti di regolamentazione dell'Autorità. La previsione del parere dell'Autorità appare del tutto idonea a garantire che le scelte operate dal Governo in materia di incentivi non risultino in contrasto con quelle operate dall'Autorità nell'esercizio dei propri compiti.

La **condizione sub 25) del Senato**, intesa a prevedere specifici incentivi per impianti a biomasse solide in esercizio alla data di pubblicazione del decreto legislativo, per l'elevata sensibilità al costo variabile del combustibile e della eventuale ubicazione in aree di crisi, è stata parzialmente accolta al comma 8 stabilendo che gli indirizzi ministeriali all'Autorità assicurino l'esercizio economicamente conveniente degli impianti alimentati da biomasse.

La **condizione sub 26) del Senato** e la **condizione sub 24) della Camera non sono state accolte** per evitare ingiustificati regimi di favore per determinati soggetti, passibili di rilievi comunitari in materia di aiuti di Stato e comunque non riconducibili alle finalità previste dai criteri di delega.

L'**osservazione sub s) del Senato** è stata accolta riformulando la lettera e) del comma 2.

La **condizione sub) 19 della Camera**, simile all'**osservazione sub r) del Senato**, è stata recepita reinserendo la possibilità per gli impianti soggetti a rifacimento totale o parziale di accedere ai nuovi meccanismi incentivanti, per i quali sono dettate specifiche regole-volte anche a garantire criteri di proporzionalità rispetto all'incentivazione di cui beneficiano gli impianti nuovi. Al fine di armonizzare il quadro normativo l'inserimento della previsione, nel nuovo sistema, di una incentivazione dei rifacimenti ha comportato l'eliminazione della disposizione dell'articolo 25, contenuta nel testo iniziale, che prevedeva un regime transitorio di incentivazione per i rifacimenti medesimi, nell'ipotesi, poi venuta meno, che l'incentivazione per tali opere avrebbe cessato di applicarsi.

La **condizione sub 18) della Camera** è stata accolta assoggettando le centrali a biomasse al meccanismo di asta al ribasso.

A seguito di osservazioni, in alcuni casi parzialmente sovrapponibili, in altri contraddittorie, rese dalla **Conferenza Unificata** e dal **Parlamento** in materia di priorità d'uso e di incentivazione per biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, la materia è stata riorganizzata nell'ambito delle lettere g) e h) del comma 2, recependo le **condizioni sub 18) e 20) della Camera**.

La **condizione sub 21) della Camera**, a favore degli impianti a concentrazione, è stata accolta inserendo la lettera richiesta.

La **condizione sub 23) della Camera** è stata accolta.

La **condizione sub 25) della Camera** è stata accolta.

Art. 25 (Disposizione transitorie e abrogazioni)

La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 è incentivata con i vigenti meccanismi, salvo l'applicazione di alcuni correttivi.

Il comma 2 abroga l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 387/03 relativo ai decreti di fissazione dell'incremento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale, in ragione del passaggio al nuovo sistema di sostegno.

L'energia elettrica importata a partire dal 1 gennaio 2012 non è soggetta al predetto obbligo di immissione previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 79 del 1999, esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3. E' inoltre previsto (comma 4) che a partire dal 2013, la predetta quota d'obbligo si riduce linearmente fino ad annullarsi per l'anno 2015.

Fermi restando i criteri di definizione dei prezzi dei certificati verdi, il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo. Il prezzo del ritiro è fissato al 78% di quello massimo di riferimento.

Il comma 6 stabilisce che le tariffe fisse omnicomprensive restano costanti per l'intero periodo di diritto e sono congelate ai valori stabiliti per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Analoga disposizione è prevista per i fattori moltiplicativi e per i valori di riferimento per i certificati verdi (commi 7 e 8).

I commi 9 e 10 prevedono una ridefinizione dei meccanismi di incentivazione per gli impianti fotovoltaici. Si stabilisce in particolare che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, gli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio entro il 31 maggio 2011 percepiranno, in conformità alla normativa vigente, l'incentivo stabilito dal 3° Conto energia. Per gli impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al 31 maggio 2011, l'incentivazione sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011. L'introduzione di tali previsioni è stata resa necessaria dall'aumento rilevantissimo dei costi di incentivazione, a carico di famiglie e imprese, prodotto dall'ampliamento della platea dei beneficiari delle tariffe incentivanti previste dal 2° Conto energia, a seguito delle disposizioni dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge n. 3 del 2010, sopra richiamato. In conseguenza di tale ampliamento la produzione da impianti fotovoltaici ha quasi raggiunto gli obiettivi previsti nel Piano di azione per il 2020 e, contestualmente, il costo di incentivazione di tale produzione si attesterà su valori superiori a quello dei costi di incentivazione relativi al complesso delle altre fonti rinnovabili.

L'introduzione delle previsioni di cui all'articolo in esame, e, in particolare, ai commi 9 e 10, risponde pertanto al **criterio di delega di cui alla lettera b)**, che impone uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti rinnovabili, in coerenza con il Piano di azione, tenendo conto del rapporto costi-benefici.

Il comma 11 dispone le abrogazioni.

Il comma 12 introduce una disposizione specifica, di natura transitoria, per gli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008.

La **condizione sub 5) del Senato, analoga all'osservazione cc) della Camera**, è stata accolta parzialmente. Il testo adottato in via preliminare prevedeva un prezzo pari al 70% di quello massimo di riferimento. Le Commissioni parlamentari hanno indicato una percentuale pari all'85%. Il valore del 78% appare una soluzione di equilibrio, soddisfacente rispetto alla duplice, e contrastante, esigenza di tutelare gli investimenti già effettuati e, al tempo stesso, di contenere gli oneri sui consumatori elettrici.

La **condizione sub 21) del Senato**, analoga alla **condizione sub 28 della Camera**, è stata accolta riformulando il secondo periodo del comma 5, in modo da tener conto dello specifico mercato dei certificati verdi alla cogenerazione con teleriscaldamento.

L'**osservazione sub w) del Senato**, analoga alla **condizione sub 30) della Camera**, è stata accolta riformulando il comma 10.

L'**osservazione sub y) del Senato**, simile alla **condizione sub 22) della Camera**, è stata accolta introducendo il comma 12, nella formulazione proposta dal Senato.

La **condizione sub 31) della Camera** è stata accolta modificando la lettera d) del comma 11.

La **condizione preliminare dal Senato** in cui si rileva “ *la necessità di una progressiva riduzione dei costi attualmente gravanti sui cittadini e sulle imprese per il finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili fino al raggiungimento della grid parity*” e l'**osservazione tt)** espressa sempre dal Senato in cui si richiede al Governo di individuare obiettivi per tipologia di tecnologia e sulla base dei progressi compiuti, sono state parzialmente recepite inserendo i commi 9 e 10.

Articolo 26 (Cumulabilità degli incentivi)

L'art. 26 fissa il principio della non cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 24 con altri incentivi pubblici comunque denominati. I commi 2 e 3 disciplinano nel dettaglio le eccezioni per le varie tipologie impiantistiche.

La **condizione sub 17) del Senato**, analoga alla **condizione sub 32) della Camera**, è stata accolta introducendo un nuovo comma 3.

Il **Capo II del titolo V** disciplina i regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica.

Art. 27 (Regimi di sostegno)

Gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica

da fonti rinnovabili sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni (di cui all'art. 28) o, per le altre fattispecie, mediante il rilascio dei certificati bianchi (di cui all'art. 29).

Art. 28 (Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni)

Gli interventi di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2012 beneficiano di incentivi che assicurano l'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, di valore costante, e che sono commisurati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi. Gli altri criteri previsti attengono alla durata degli incentivi, pari a cinque anni, alla non cumulabilità con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione e di garanzia. L'assegnazione avviene tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'AEEG. Il regime degli incentivi in esame nonché l'avvio di nuovi meccanismi incentivanti sono definiti con decreti interministeriali, assunti d'intesa con la Conferenza unificata, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. Tali decreti disciplinano altresì i valori degli incentivi e le modalità di erogazione, i requisiti tecnici minimi, i contingenti incentivabili, con strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate, le modalità di aggiornamento degli incentivi secondo una data tempistica e decorrenza di efficacia.

L'AEEG definisce le modalità di copertura degli incentivi a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

Sono infine disposte, a far data di emanazione del decreto in tema di cumulabilità, le abrogazioni delle vigenti disposizioni relative alla cumulabilità (commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 115/08 in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici) ed al fondo di rotazione (articolo 9 del citato decreto legislativo n. 115 del 2008).

La **condizione sub 8) del Senato non è stata accolta** in quanto l'art. 9 del d. lgs. 115 del 2008 prevede l'utilizzo di una parte delle risorse afferenti al fondo per l'attuazione del protocollo di Kyoto per il finanziamento di interventi da parte di ESCO (società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica). Nei fatti, tali interventi sono già finanziati attraverso le modalità di gestione del fondo stesso, recentemente disciplinate. Non risulta quindi più necessario mantenere la ripartizione del fondo per il finanziamento del protocollo di Kyoto, prevista dal citato articolo 9.

La **condizione sub 33) della Camera** è stata accolta.

Art. 29 (Certificati bianchi)

Al fine di razionalizzare il sistema dei certificati bianchi e renderlo coerente con la strategia complessiva, i provvedimenti previsti in materia dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 115 del 2008 definiscono, in particolare, le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e imprese di distribuzione del gas si raccordano agli obiettivi nazionali sull'efficienza energetica; il raccordo tra il periodo di diritto ai certificati e la vita utile dell'intervento; un'interfaccia unica per l'emissione dei certificati bianchi gestita dal GSE nonché le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati.

Ai fini dell'applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, i risparmi realizzati nel settore dei trasporti attraverso le schede di cui all'articolo 30 sono equiparati a risparmi di gas naturale.

I risparmi di energia realizzati attraverso interventi innovativi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale individuati nelle schede di cui all'articolo 30 concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione e per tali interventi non sono rilasciati certificati bianchi.

Il comma 4 disciplina le condizioni di accesso ed il valore dell'incentivo a favore di accesso degli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, in materia di promozione della cogenerazione.

L'osservazione sub bb) del Senato, con tenore analogo alla **condizione sub 34) della Camera**, è stata accolta riformulando la lettera b) del comma 1 nella versione richiesta dalla Camera.

Art. 30 (Misure in materia di efficienza energetica)

L'art. 30 reca misure per dare rapido avvio alle misure per il conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica. In particolare, si prevede che l'ENEA, anche nelle more dei provvedimenti di riorganizzazione dell'Ente stesso, svolga ed avvii tutte le attività previste nel decreto legislativo n. 115 del 2008 ed in particolare rediga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo a specifici settori ed interventi, quali la diffusione di automezzi elettrici e a gas naturale, interventi nel settore informatico, l'illuminazione efficiente, apparecchiature ad alta efficienza per il settore terziario e industriale, misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica, risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del risparmio energetico e recuperi di energia.

La **condizione sub 27)** del Senato, analoga alla **condizione sub 35) della Camera**, è stata accolta integrando con il riferimento al GPL il punto i) della lettera a) del comma 1.

L'**osservazione sub dd) del Senato** è stata parzialmente accolta richiamando le metodologie statistiche (punto viii, comma 1, lettera a) per lo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi.

L'**osservazione sub ee) del Senato** è sostanzialmente accolta con il riferimento ai sistemi di ricarica nell'ambito dell'art. 18.

L'**osservazione sub gg) del Senato** è stata accolta al punto viii della lettera a) del comma 1.

Art. 31 (Fondo Rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006 n. 296)

Per le Regioni e gli Enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per tutti gli altri Enti Pubblici, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non possa essere superiore a

centottanta mesi in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in base a quanto stabilito dal comma 2, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione del Fondo Rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti SpA. La copertura di tali oneri, nella misura massima dell'1,50% su base annua, è disposta a valere sulle risorse annualmente confluite nel medesimo Fondo.

Art. 32 (Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale)

L'art. 32 corrisponde all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili e prevede l'istituzione di un fondo alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale per il sostegno di progetti per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

La **condizione sub 38) della Camera** è stata accolta spostando l'articolo al Capo II, che ora risulta rubricato come 32.

L'**osservazione pp) del Senato** è stata parzialmente accolta riformulando le modalità con cui sono individuati gli interventi e le misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

La **condizione sub 39) della Camera**, relativa al fotovoltaico ad alta concentrazione, è stata accolta nel nuovo articolo 32, comma 1, lettera b) punto i).

Gli articoli da 23 a 32 si riferiscono al criterio di delega di cui alle lettere h) e i).

Tali articoli ridefiniscono il regime di incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica razionalizzando e completano gli attuali regimi di sostegno, dando certezze agli investitori sul ritorno degli investimenti e sulla bancabilità degli investimenti stessi, tenendo conto degli effetti a medio e lungo termine sul costo complessivo dell'energia. Si è elaborata una strategia generale di progressivo contenimento degli oneri specifici di incentivazione, anche in conseguenza della riduzione degli oneri impropri connessi alle incertezze delle procedure autorizzative

Il **Capo III del titolo V** disciplina i regimi di sostegno per l' utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti

Art. 33 (Disposizioni in materia di biocarburanti)

Il comma 1 stabilisce che, ai fini dell'obbligo di immissione in consumo della quota minima, i biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili (art. 2 quater, comma 4, del DL 2 del 2006, conv. in legge 81 del 2006) sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa. Il comma 2 disciplina le modalità di incentivazione prevedendo a tali fini la quota minima di immissione per gli anni 2013 e 2014 e l'incremento per gli

anni successivi da definire con decreto interministeriale.

Il comma 3 prevede che le condizioni in base alle quali, a decorrere dal 2012, i biocarburanti immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al citato articolo 2-quater.

Allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, si prevede una maggiorazione del contributo energetico rispetto al contenuto energetico effettivo dei biocarburanti diversi da quelli ricavati da rifiuti e sottoprodotti. Una maggiorazione è attribuita a date condizioni ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti. Sempre al fine di rispettare il predetto obbligo, sono previste le condizioni per la maggiorazione del contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti.

L'articolo 33 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera a).

L'osservazione sub jj) del Senato, simile alle **osservazioni oo) e mm) della Camera**, è di fatto accolta in quanto le richieste, ivi incluso il triplice percorso per la certificazione e il controllo di sostenibilità dei biocarburanti, sono oggetto del testo di recepimento della Direttiva [2009/30/CE](#) del Parlamento europeo e Consiglio del 23 aprile 2009.

L'osservazione sub nn) del Senato è di fatto accolta in quanto dall'attuazione dell'articolo 33, deriverà il rilascio di certificati per i biocarburanti richiamati ai commi 4 e 5.

L'osservazione sub oo) del Senato è accolta al comma 5.

L'osservazione hh) del Senato è stata parzialmente accolta perché sono state immediatamente introdotte le maggiorazioni per biocarburanti prodotti nella UE che per quelli extra rete.

La **condizione sub 36) della Camera**, simile all'**osservazione ii) del Senato**, è stata parzialmente accolta riformulando gli obiettivi.

La **condizione sub 37) della Camera** e l'**osservazione mm) del Senato** sono sostanzialmente accolte con l'attribuzione del valore doppio prevista al comma 5.

La **terza condizione della Commissione Bilancio** della Camera è stata accolta modificando il comma 2 con l'inserimento all'articolo 2 della clausola di neutralità finanziaria.

Il **Titolo VI** disciplina le garanzie di origine, i trasferimenti statistici e i progetti comuni.

Art. 34 (Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili)

Il comma 1 prevede che l'aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. Lo scopo della garanzia è di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico (comma 2) mentre la garanzia stessa non ha alcun rilievo ai fini del riconoscimento dei meccanismi di sostegno o del riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili dell'elettricità munita di garanzia di origine ai fini dell'applicazione dei meccanismi di sostegno ovvero a fini di utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni o come misura del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri)

L'articolo 35 prevede i criteri in base ai quali possono essere promossi e gestiti accordi con Stati membri per progetti comuni e per il trasferimento statistico a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili allorché si verifichi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016, in un'ottica di contenimento dell'onere e di contribuzione dell'energia trasferita al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.

L'osservazione sub pp) della Camera è stata accolta con l'inserimento degli operatori privati nei progetti di cooperazione con altri Stati membri.

Art. 36 (Progetti comuni con Paesi terzi)

Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali, sono dettati i criteri in base ai quali è incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di accordi, in un'ottica di contenimento degli oneri connessi e di contribuzione dell'energia importata al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.

L'osservazione qq) della Camera è di fatto recepita nella formulazione attuale dell'articolo 36.

Gli articoli da 34 a 36 si riferiscono al criterio di delega di cui alla lettera c).

Art. 37 (Trasferimenti statistici tra le Regioni)

Le Regioni e le Province autonome possono concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili senza pregiudizio in termini di conseguimento dell'obiettivo per la regione trasferente.

Le Regioni possono concludere accordi con Stati membri per trasferimenti statistici, assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti rinnovabili e la programmazione in altri settori e regolano lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili, promuovere l'efficienza energetica ed emanare indirizzi agli enti locali per il contenimento dei consumi energetici nonché incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, nei limiti di cumulabilità fissati dalle norme nazionali. Sono infine dettate disposizioni per il rispetto della ripartizione degli obiettivi, cd. *burden sharing*, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi, già previsto dal comma 170 dell'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007.

L'articolo 37 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera g).

La condizione sub 23) del Senato e l'osservazione sub a) della Camera sono state accolte con l'inserimento del comma 6 che prevede un maggior coinvolgimento delle Regioni nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2020° attraverso la previsione di

un burden sharing regionale.

Anche l'**osservazione sub z) del Senato** è stata nella sostanza accolta inserendo il comma 6. Infatti, l'assegnazione di un obiettivo percentuale di produzione da fonti rinnovabili sui consumi totali, consente alle Regioni di attuare anche politiche di efficienza energetica per il raggiungimento del proprio obiettivo.

L'**osservazione qq) del Senato** è stata accolta.

La **condizione sub 40) della Camera** è stata sostanzialmente accolta trasfondendola nella formulazione del comma 6 introdotto su proposta dalle Regioni.

Il **Titolo VII** disciplina la sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi.

Art. 38 (Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi)

L'art. 38 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012, i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere conteggiati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento attuativo della direttiva [2009/30/CE](#) in materia di specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio.

Art. 39 (Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e per i bioliquidi)

Ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi si rinvia alle disposizioni attuative della citata direttiva [2009/30/CE](#), ivi incluse quelle relative alle sanzioni.

Gli articoli 38 e 39 si riferiscono al criterio di delega di cui alla lettera a).

Il **Titolo VIII** disciplina monitoraggio, controllo e relazione.

Art. 40 (Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti)

Il sistema statistico in materia di energia è integrato affinché sia assicurato il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020 e che tale monitoraggio consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con modalità idonee a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali.

A tal fine il GSE organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali e a stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il GSE, inoltre, sviluppa ed applica metodologie idonee a fornire stime delle ricadute industriali ed occupazionali dalla diffusione delle fonti rinnovabili e dalla promozione dell'efficienza energetica nonché stime dei costi e dell'efficacia delle misure di sostegno. Sono previste le modalità di approvazione delle metodologie per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali, ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea, e regionali.

Il GSE predispone lo schema di relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili da inviare alla Commissione europea e l'ENEA

trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'AEEG un rapporto inerente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore e di biocarburanti, nonché inerenti l'efficienza energetica.

L'articolo 40 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera l).

La condizione sub 43) della Camera è sostanzialmente accolta con la formulazione dell'articolo 40.

L'articolo 41 è stato introdotto in accoglimento della **condizione 27) della Camera** che prevede l'obbligo del Governo di trasmettere al Parlamento una relazione sui risultati ottenuti e le eventuali criticità rilevate dopo i primi due anni di applicazione dei meccanismi di incentivazione.

Gli articoli 42, 43 e 44 sono stati inseriti per accogliere la **condizione sub 42) della Camera** in materia di strumenti e attività di controllo, nonché le proposte emendative delle **Regioni** relative all'introduzione di sanzioni specifiche per realizzazioni senza titolo abilitativi ovvero in difformità.

Il Governo ha accolto questo criterio, ritenendo che il meccanismo di incentivazione debba fondarsi su sistemi oggettivi, trasparenti, non discriminatori, idonei a contrastare fenomeni di frode, e che le attività incentivate siano verificabili *ex post* per non consentire che i beneficiari traggano un indebito vantaggio sia a carico della collettività, sia a danno degli operatori concorrenti, alterando le condizioni di mercato. Chiude il sistema, anche in funzione dissuasiva, la previsione di sanzioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009).

A questi principi rispondono anche le previsioni dell'**articolo 23, comma 3**, che stabilisce in via generale che coloro che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, forniscono dati o documenti non veritieri, ovvero rendono dichiarazioni false o mendaci non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti. Tale condizione ostativa opera per dieci anni dalla data in cui sono stati forniti i dati o documenti non veritieri, ovvero rese dichiarazioni false o mendaci, e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai soggetti con poteri di rappresentanza legale, o di direzione tecnica dell'impianto, ovvero ai soci di società in nome collettivo, ai soci accomandatari di società in accomandita semplice, ovvero agli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'art. 42 riordina e razionalizza l'attività di controllo, prevedendo:

- i controlli generali del Gestore dei Servizi Energetici spa, GSE, società pubblica istituita dal d. lgs. n. 79/1999, che è preposto all'attribuzione delle agevolazioni alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; oltre alla verifica documentale, il GSE svolge controlli a campione sugli impianti, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale; tali controlli, che possono essere effettuati anche senza preavviso, hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica;
- la salvezza dei controlli e delle verifiche spettanti in via ordinaria alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali competenti in materia di autorizzazioni, ai

gestori di rete nonché all'AGEA per quanto riguarda la provenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili; detti soggetti, fatto salvo il loro potere sanzionatorio, hanno l'obbligo di trasmettere al GSE l'esito degli accertamenti effettuati, ove rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi;

- la decadenza dagli incentivi, disposta dal GSE, e la trasmissione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

E' previsto (comma 5) che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico approvi una disciplina organica sui controlli che, in conformità ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità, definisca le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale; le modalità con le quali i gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli impianti di produzione di energia elettrica e per la certificazione delle misure elettriche necessarie al rilascio degli incentivi; la procedura per i controlli sugli impianti di competenza del GSE; la messa a disposizione, da parte del GSE, alle autorità pubbliche competenti delle informazioni relative ai soggetti esclusi dalle incentivazioni ai sensi dell'articolo 21, comma 3.

L'AEEG definisce le modalità con le quali gli eventuali costi connessi alle attività di controllo trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e del gas nonché le modalità con le quali gli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati a riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione delle fonti rinnovabili (comma 6).

L'art. 43 reca disposizioni specifiche a fini di controllo e di sanzione in relazione a quanto previsto dall'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2010, che dispone una proroga del pregresso regime incentivante per impianti che rispettino determinate condizioni relative alla fine lavori ed entrata in esercizio. L'art. 43 in esame prevede che, fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, il GSE rigetta l'istanza di incentivo e dispone contestualmente l'esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell'impianto non ammesso all'incentivazione. Con lo stesso provvedimento dispone l'esclusione per dieci anni dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta. Per contrastare numerosi fenomeni illeciti che stanno destando allarme sociale e alterano le condizioni di concorrenza, è stato inoltre previsto (comma 2) che, fatte salve le norme penali, il proprietario dell'impianto di produzione e il soggetto responsabile dell'impianto che con dolo impiegano pannelli fotovoltaici le cui matricole sono alterate o contraffatte è punito con la reclusione da due a tre anni e con l'esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili

L'art. 44 reca, come richiesto anche dalla **Conferenza Unificata**, le sanzioni per gli impianti realizzati senza titolo abilitativo ovvero in difformità. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste si aggiungono a quelle irrogabili da altre amministrazioni pubbliche in virtù di poteri ordinari loro spettanti e al ripristino dei

luoghi.

Il Titolo IX reca le disposizioni finali

In particolare, l'art. 45 fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'art. 46 prevede l'aggiornamento con decreto degli allegati e che le disposizioni del decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

L'articolo 47 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

L'allegato 1 contiene le procedure di calcolo degli obiettivi.

L'allegato 2 riguarda i requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali.

La **condizione sub 24 del Senato** è stata accolta riformulando il punto 2.

L'**osservazione sub uu) del Senato** è stata accolta inserendo la lettera c) nel comma 3 dell'allegato 2.

La **condizione 41) della Camera** è stata accolta prevedendo una lettera e) al comma 5) che prevede per il solare termico a concentrazione, in deroga a quanto previsto alla lettera c) e fino alla emanazione di norme tecniche UNI, che la certificazione UNI è sostituita da un'approvazione tecnica da parte dell'ENEA.

L'**osservazione sub uu) della Camera** è stata accolta inserendo la lettera b) nel comma 3 dell'allegato 2.

L'allegato 3 disciplina gli obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

L'**osservazione sub vv) del Senato** è accolta tramite la riformulazione del comma 1 dell'allegato 3.

L'**osservazione sub j) del Senato** è stata accolta tramite una revisione dell'allegato 2: in particolare, per valorizzare la diversa eco compatibilità delle varie soluzioni tecnologiche, è stato previsto l'obbligo di copertura del 50% dei consumi di acqua calda sanitaria è stata inserita la previsione secondo cui gli obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

L'**osservazione sub f) della Camera** è stata accolta anche semplificando la progressione temporale degli oneri, mantenendo fermo l'obiettivo finale del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

L'allegato 4 riguarda la certificazione degli installatori.

L'osservazione vv) della Camera è stata accolta inserendo alcune precisazioni in materia di formazione sulle pompe di calore ad assorbimento.

2.1 Parere della Conferenza Unificata

Delle osservazioni formulate sono risultate **non accoglibili** le modifiche proposte, con riferimento alle numerazioni e rubriche del testo adottato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010:

- articolo 2, comma 1, lettera m);
- articolo 4, comma 4;
- articolo 5, comma 3;
- art. 10, comma 2;
- articolo 11, comma 1, lettere c) e d);
- articolo 12, comma 2;
- articolo 13 comma 1-bis;
- articolo 18, comma 3;
- articolo 22, comma 1, lettera a) b) e c), comma 4, lettera c) e comma 9;
- articolo 29, comma 4;
- articolo 29-bis;
- tutte le modifiche volte ad escludere la provincia autonoma di Trento dall'ambito di applicazione del decreto legislativo, *in quanto si è ritenuto che impattassero sulla materia concorrenza e sulla regolamentazione del mercato nonché delle situazioni giuridiche dei soggetti giuridici, (privati, operatori, imprese) che devono avere una regolazione uniforme sul territorio nazionale;*

Le altre richieste sono state **accolte con le opportune formulazioni** necessarie anche per coordinarle con i pareri parlamentari.

Delle osservazioni formulate da **ANCI, UNCEM e UPI** sono risultate **accoglibili** le modifiche proposte ai seguenti articoli:

- articolo 6, commi 1 e 3;
- articolo 10, comma 1;
- articolo 24, comma 2, lettera b);

Sono state invece ritenute **non accoglibili** le richieste relative all'articolo 6, comma 2 e agli articoli 22 e 23.